

14 gennaio 2011

INFORMAZIONI FISCALI

Novità fiscali 2011

Si segnalano le seguenti modifiche normative e/o nuovi adempimenti in vigore.

Decorrenza Descrizione

22.12.2010 – Comunicazione telematica delle operazioni IVA non inferiori a 3 mila euro

29.12.2010 – Autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie

1°.1.2011 – Divieto di compensazione dei crediti d'imposta nel caso di debiti iscritti a ruolo

Modifica del saggio degli interessi legali

Modifiche al criterio di territorialità IVA per fiere, esposizioni e altre manifestazioni

Controlli fiscali sulle imprese di grandi dimensioni

Comunicazione dell'impronta relativa ai documenti informatici

26.1.2011 – Comunicazione telematica preventiva per le manifestazioni a premio

1°.2.2011 – Aumento delle sanzioni per ravvedimento operoso e definizione agevolata delle vertenze fiscali

1°.4.2011 – Meccanismo di inversione contabile per gli acquisti di cellulari e microprocessori

1°.7.2011 – Immediata esecutività degli accertamenti fiscali ai fini della riscossione

Per ciascun adempimento, in allegato sono indicati la data di decorrenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari Informazioni fiscali che contengono approfondimenti sul punto specifico, che possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com

Cordiali saluti



Mario Difino



Edgar Bottazzo

22.12.2010	Comunicazione telematica delle operazioni IVA non inferiori a 3 mila euro
-------------------	--

Con Provv. 22.12.2010, Prot. 2010/184182 il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha definito le modalità di **comunicazione telematica delle operazioni** rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro istituita dall'art. 21, D.L. 78/2010.

Si segnala che sono soggette a comunicazione telematica **anche le operazioni effettuate nell'anno solare 2010**, con le modalità sotto indicate.

In particolare, è previsto quanto segue:

1. Soggetti obbligati

Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

2. Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali i corrispettivi dovuti contrattualmente sono di importo pari o superiore a **3.000 euro al netto dell'IVA**.

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura il limite è elevato a **3.600 euro al lordo dell'IVA**.

Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite si considera l'ammontare complessivo.

Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici la comunicazione deve essere effettuata soltanto se i corrispettivi dovuti in un intero anno solare sono di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

3. Esclusioni

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- a) le importazioni
- b) le esportazioni
- c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici localizzati nei paesi *black list*
- d) operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7, DPR 605/1973 (fra cui le comunicazioni degli operatori finanziari e degli amministratori di condominio, quelle relative a contratti di assicurazione e di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, idrici e del gas)
- e) operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate fino al 30 aprile 2011 per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura

4. Contenuto della comunicazione

- a) anno di riferimento
- b) partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente
- c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato privi del codice fiscale: cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche denominazione, ragione sociale o ditta, nonché il domicilio fiscale
- d) corrispettivi dovuti, IVA applicata ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti

Per le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione (ad esempio, vendite al dettaglio con scontrino fiscale) il cedente dovrà raccogliere i dati del cessionario al momento dell'effettuazione dell'operazione. In alternativa, potrà essere emessa fattura facoltativa.

5. Termini di invio della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata **entro il 30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Particolarità per il periodo d'imposta 2010

Il limite per la comunicazione è elevato a 25.000 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette a fatturazione.

Per le operazioni effettuate nel 2010 il termine per la comunicazione è il **31 ottobre 2011**.

7. Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione avviene esclusivamente in via telematica in conformità alle specifiche tecniche approvate, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato.

8. Comunicazione sostitutiva

E' consentita la trasmissione di una comunicazione sostitutiva di altra precedentemente inviata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine.

9. Sanzioni

Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da 516 a 1.033 euro di cui all'articolo 11, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.▲

29.12.2010	Autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie
-------------------	--

Con Provv. 29.12.2010, Prot. 2010/188376 il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha definito le modalità di diniego o revoca dell'*autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie* istituita dall'art. 35, comma 7-*bis*, DPR 633/1972 modificato dall'art. 27, D.L. 78/2010 per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria in materia di prevenzione e contrasto delle frodi IVA.

In particolare, è previsto quanto segue:

1. i soggetti intenzionati ad effettuare le **operazioni intracomunitarie** di cui al D.L. 331/1993 **devono essere preventivamente autorizzati** dall'Agenzia delle entrate e registrati in un apposito archivio informatico;
2. i soggetti che iniziano un'attività d'impresa, artistica o professionale devono manifestare nella dichiarazione d'inizio attività ai fini IVA l'eventuale volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie;
3. i soggetti già titolari di partita IVA possono dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero di retrocedere da tale opzione mediante apposita istanza da presentare ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate;
4. i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l'identificazione diretta ai fini IVA (Mod. ANR ai sensi dell'art. 35-ter DPR 633/1972 possono esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero di retrocedere da tale opzione presentando la relativa istanza al Centro Operativo di Pescara;
5. contestualmente al ricevimento della dichiarazione di volontà, è **sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie**; ne consegue che gli operatori che si trovano in questa situazione devono **applicare l'IVA italiana sulle cessioni** di beni e servizi intracomunitari, ovvero **assolvere l'IVA estera sugli acquisti**;
6. entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, l'Agenzia delle entrate verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettua una valutazione preliminare degli stessi dati, dei requisiti previsti e del rischio di frodi;
7. in caso di esito negativo della verifica, l'Agenzia delle entrate emana provvedimento di diniego; in caso contrario, il trentunesimo giorno l'Agenzia include il richiedente nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie;
8. entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà, l'Agenzia delle entrate effettua controlli più approfonditi; in caso di esito negativo, l'Agenzia delle entrate emana un provvedimento di revoca;
9. i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 e fino al 28 febbraio 2011 devono presentare l'istanza manifestando la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie; entro il 28 febbraio 2011 l'Agenzia delle entrate esclude dall'archivio dei soggetti autorizzati i soggetti di cui

INFORMAZIONI FISCALI 14.1.2011

sopra che non abbiano presentato l'istanza ovvero non abbiano compilato il quadro I del modello di variazione dati ovvero non abbiano posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto all'obbligo di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi;

10. i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31 maggio 2010 e che non abbiano presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o che pur avendoli presentati non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009 sono esclusi dall'archivio dei soggetti autorizzati all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie;
11. in base ai criteri di valutazione del rischio identificati con Provv. 29 dicembre 2010 Prot. 2010/188381 sono periodicamente verificate le posizioni registrate nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie;
12. i provvedimenti di diniego e di revoca sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti.

Da quanto sopra, sembra emergere – sebbene il provvedimento risulti in alcuni passaggi poco chiaro – che l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva risulti differenziato fra gli operatori in base alla **data di presentazione della dichiarazione di inizio attività** come segue:

Data dichiarazione di inizio attività	Avvenuta presentazione di modelli Intrastat nel 2009 e 2010 e della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2009	Obbligo di richiedere l'autorizzazione
Fino al 30/5/2010	SI'	NO
	NO	Entro il 28/2/2011
Fra il 31/5/2010 e il 28/2/2011	Presentati Mod. Intra 2° sem.2010	NO
	Non presentati Mod. Intra	Entro il 28/2/2011
Dal 1°/3/2011	N/A	Nella dichiarazione di inizio di attività

Poiché a partire dal 28 febbraio 2011 la presentazione della richiesta di autorizzazione comporta la sospensione per 30 giorni della soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie, ne dovrebbe conseguire che i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione possano presentare la relativa istanza **entro il 29 gennaio 2011** onde continuare a effettuare operazioni intracomunitarie senza applicazione dell'IVA, senza soluzione di continuità.

La sospensione della soggettività attiva e passiva nonché il diniego o revoca dell'autorizzazione comportano la cancellazione dall'archivio informatico intracomunitario VIES (*VAT Information Exchange System*) con la conseguenza che le controparti comunitarie possono rilevare la mancanza della posizione IVA dell'operatore italiano. ▲

1°1.2011	Divieto di compensazione dei crediti d'imposta nel caso di debiti iscritti a ruolo
-----------------	---

Ai sensi dell'art. 31, D.L. 78/2009 è vietata la compensazione nel Mod. F24 di crediti di imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (interessi, sanzioni ecc.) di ammontare complessivamente superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

L'inosservanza del divieto di compensazione è punito con la **sanzione amministrativa del 50%** dell'importo dei debiti scritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

In assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, si ritiene che:

- il divieto si applichi ai crediti e debiti relativi alle sole *imposte erariali (quali IRPEF, IRES, IVA ecc.)*, e non alle altre entrate che non hanno natura di imposte erariali quali i tributi locali (es. ICI), i contributi previdenziali (es. INPS), i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro;
- il divieto si applichi anche all'IRAP, in quanto, nonostante la qualifica di *imposta regionale*, secondo la Corte costituzionale essa rientra nella esclusiva competenza dello Stato;
- il divieto si applichi decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- in caso di ottenimento della rateazione, si debba fare riferimento alla scadenza di versamento delle singole rate.

L'Agenzia delle entrate ha precisato alla stampa specializzata che il divieto di compensazione si applica anche agli eventuali crediti eccedenti i debiti iscritti a ruolo, pertanto prima di poter effettuare alcuna compensazione è necessario estinguere totalmente tali debiti se superiori complessivamente a 1.500 euro.

La nuova restrizione alla compensazione si somma a quella sul credito IVA introdotta dall'art. 10, D.L. 78/2009 che richiede la presentazione anticipata della dichiarazione IVA o del Mod. TR per compensare importi superiori a 10.000 euro nonché il visto di conformità per importi superiori a 15.000 euro (vedi *Informazioni fiscali 7.1.2010*).

Le disposizioni a favore dei contribuenti previste dal medesimo decreto, rappresentate dalla possibilità di utilizzare in compensazione, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori i crediti relativi alle stesse imposte, nonché i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti nonché dall'innalzamento a 700.000 euro annui dell'importo massimo compensabile non sono, invece, ancora state attuate. Per tale motivo, l'Agenzia delle entrate ha precisato con comunicato stampa del 14.1.2011 che fino all'emanazione del decreto attuativo della compensazione con i crediti verso l'Erario non sono sanzionabili eventuali compensazioni in presenza di ruoli

scaduti, nei limiti dell'*eccedenza del credito rispetto al debito* iscritto a ruolo, non essendo in alcun caso permessa, neppure fino all'emanazione del decreto attuativo di cui sopra, la compensazione dei crediti fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo. ▲

1°.1.2011	Modifica del saggio degli interessi legali
------------------	---

Con D.M. 7.12.2010 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha aumentato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile all'1,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

La misura del saggio di cui sopra era stata precedentemente fissata all'1 per cento annuo con D.M. 4.12.2009, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (vedi *Informazioni fiscali 7.1.2010*).

Il saggio di interesse legale ha rilevanza anche ai fini del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n.472). ▲

1°.1.2011	Modifiche al criterio di territorialità ai fini IVA per fiere, esposizioni e altre manifestazioni
------------------	--

Entra in vigore il nuovo articolo *7-quinquies* del DPR 633/1972, in base al quale viene modificato il criterio per determinare la territorialità IVA delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, quali fiere ed esposizioni.

A decorrere **dal 1° gennaio 2011** tali servizi, ivi compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti, se *resi a una persona che non è soggetto passivo* (B2C), si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando le relative attività sono ivi materialmente svolte.

Le medesime prestazioni di servizi rese a committenti *soggetti passivi* (B2B) seguono invece la regola generale e sono soggette a IVA nello Stato di stabilimento *del committente*. Se il prestatore è localizzato in uno Stato diverso dal committente, quest'ultimo applicherà l'IVA nazionale mediante *reverse charge*.

Le prestazioni di servizi *per l'accesso alle manifestazioni*, comprese le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, si considerano sempre effettuate nel territorio dello Stato **quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse**, sia se le prestazioni sono rese a soggetti passivi identificati ai fini IVA sia se rese a persone che non sono soggetti passivi. ▲

1°.1.2011	Controlli fiscali sulle imprese di grandi dimensioni
------------------	---

Con Provv. 20.12.2010, Prot. 2010/181850 il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha ridotto a 150 milioni di euro la soglia del volume d'affari o dei ricavi per l'inclusione

tra le imprese di più rilevante dimensione ai sensi dell'art. 27, commi 9 e 10, D.L. 185/2008.

Su tali imprese l'Agenzia delle entrate attiverà un controllo sostanziale selettivo, entro l'anno successivo a quello di riferimento, sulla base di specifiche analisi di rischio. ▲

1°.1.2011	Comunicazione dell'impronta relativa ai documenti informatici
------------------	--

Con Provv. 25.10.2010, Prot. 2010/143663 il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha disposto le specifiche tecniche, le modalità e i termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'impronta relativa ai documenti informatici, ai sensi dell'art. 5, D.M. 23.1.2004 (v. *Informazioni fiscali 30.8.2004*), completando così la disciplina fiscale relativa alla conservazione sostitutiva dei documenti.

In particolare, è stato disposto quanto segue:

1. la comunicazione dell'impronta dell'archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari estende la validità dei documenti medesimi fino a che permane ai fini tributari l'obbligo di conservazione dei documenti stessi; la procedura di conservazione sostitutiva è così equiparata, e quindi alternativa, alla stampa su supporto cartaceo, attualmente richiesta almeno una volta l'anno entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 7, c. 4-ter, D.L. 357/1994 (v. *Informazioni fiscali 6.12.2010*);
2. la comunicazione deve essere conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento e contenere, tra l'altro:
 - i dati identificativi del contribuente, del responsabile della conservazione e del soggetto eventualmente delegato;
 - l'elenco dei documenti cui l'impronta si riferisce;
 - l'indicazione del luogo in cui è conservata l'evidenza informatica;
 - la marca temporale apposta all'archivio;
3. la comunicazione deve essere effettuata per via telematica entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
4. nel caso di riversamento sostitutivo da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro previsto dall'art. 1, comma 1, lettera o) della deliberazione del CNIPA 19.2.2004 n. 11, deve essere effettuata la comunicazione della nuova impronta dell'archivio informatico entro quattro mesi dal completamento del procedimento;
5. entro il termine previsto per l'invio dell'impronta dell'archivio informatico relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010, devono essere inviate, distinte per periodo d'imposta, le comunicazioni relative ai periodi d'imposta antecedenti. ▲

26.1.2011	Comunicazione telematica preventiva per le manifestazioni a premio
------------------	---

Con D.M. 5.7.2010 il Ministro dell'economia e delle finanze ha stabilito l'obbligo di presentazione in modalità esclusivamente telematica della comunicazione preventiva di avvio delle manifestazioni a premio di cui al DPR 26.10.2001, n. 430.

La violazione dell'obbligo di comunicazione telematica comporta la sanzione amministrativa da 2.065,83 euro a 10.329,14 euro. ▲

1°2.2011	Aumento delle sanzioni per ravvedimento operoso e definizione agevolata delle vertenze fiscali
-----------------	---

L'art. 1, commi 19-23, della *Legge di stabilità 2011* (L. 13.12.2010 n. 220, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*) ha modificato in senso sfavorevole al contribuente le riduzioni delle sanzioni derivanti dai vari strumenti deflattivi del contenzioso. In particolare:

- il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), a seconda delle ipotesi, comporterà la riduzione delle sanzioni pari a **un decimo** ovvero a **un ottavo** del minimo edittale (fino al 31 gennaio si applica la riduzione rispettivamente a un dodicesimo e a un decimo del minimo);
- l'accertamento con adesione (artt. 2 e 3, D.Lgs. 218/1997) comporterà la riduzione delle sanzioni a **un terzo** del minimo (fino al 31 gennaio si applica la riduzione a un quarto);
- l'adesione ai verbali di constatazione (art. 5-bis, D.Lgs. 218/1997) comporterà la riduzione delle sanzioni a **un sesto** del minimo (fino al 31 gennaio si applica la riduzione a un ottavo);
- l'acquiescenza (artt. 16 e 17, D.Lgs. 472/1997 e 15, D.Lgs. 218/2007) comporterà la riduzione delle sanzioni irrogate a **un terzo** (fino al 31 gennaio si applica la riduzione a un quarto); le sanzioni sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito;
- la conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. 546/1992) comporterà la riduzione delle sanzioni irrogabili al **40 per cento** (fino al 31 gennaio si applica la riduzione a un terzo).

Per quanto riguarda la decorrenza delle modifiche, essa è differenziata come segue:

- per il ravvedimento operoso le modifiche si applicano con riferimento alle **violazioni commesse** a partire dal 1° febbraio 2011;
- per l'adesione e l'acquiescenza le modifiche si applicano con riferimento agli **atti definibili emessi** dagli uffici fiscali a partire dal 1° febbraio 2011;
- per la conciliazione giudiziale le modifiche si applicano con riferimento ai **ricorsi presentati** a partire dal 1° febbraio 2011. ▲

1°.4.2011	Meccanismo di inversione contabile per gli acquisti di cellulari e microprocessori
------------------	---

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettere *b*) e *c*) DPR 26.10.1972, n. 633 modificato dall'art. 1, comma 44, L. 27.12.2006, n. 296 (*Legge Finanziaria 2007*), a partire dal 1° aprile 2011 il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) si applica anche alle cessioni di:

- b) telefoni cellulari;
- c) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Per tali cessioni al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro degli acquisti e in quello delle vendite.

Nonostante la lettera *c*) della norma citata faccia riferimento alle *cessioni di personal computer e dei loro componenti e accessori*, come precisato dall'Agenzia delle entrate con Circ. 23.12.2010, n. 59/E la disposizione si deve intendere limitata ai dispositivi sopra indicati in quanto soltanto questi ultimi sono stati oggetto di autorizzazione all'applicazione del meccanismo derogatorio da parte del Consiglio europeo, con finalità di contrasto alle frodi in materia di IVA.

Inoltre, la medesima circolare ha precisato che il meccanismo di cui sopra si applica soltanto alle cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, restando esclusa quest'ultima fase che si caratterizza per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo. ▲

1°.7.2011	Immediata esecutività degli accertamenti fiscali ai fini della riscossione
------------------	---

Ai sensi dell'art. 29, D.L. 31.5.2010, n. 78, a partire dal 1° luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2007 e successivi saranno *immediatamente esecutivi*. Decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto, senza che sia stato effettuato il pagamento di quanto accertato (in caso di tempestiva proposizione di ricorso, il pagamento a titolo provvisorio del 50% delle maggiori imposte e degli interessi ai sensi dell'art. 15, DPR 29.9.1973, n. 602), dopo ulteriori 30 giorni l'agente della riscossione potrà procedere ad *esecuzione forzata* di tali somme maggiorate degli *interessi di mora* nella misura indicata dall'art. 30, DPR 602/1973 calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica dell'atto. ▲

* * *

11Info01

MD/EB

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.